

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONN.È APS

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI/SOCIE

L'Associazione di Promozione Sociale denominata "Donn.è", fondata il 02.08.2012 ed iscritta al Registro Regionale delle associazioni di promozione sociale con determina n.58 del 19.04.2016, si costituisce oggi, come Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi dell' art 35 e seguenti del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 e, per quanto non previsto, alle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ed assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale che opera in assoluta piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione, potere pubblico e privato.

"Donne APS", ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

"Donn.è APS" ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei/delle soci/socie ed ha sede legale nel Comune di Ortona (CH) in C.so Vittorio Emanuele II n.3.

Il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione) mediante delibera ha facoltà di spostare la sede legale nell'ambito del comune di Ortona, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, e di istituire altre sedi operative ed uffici di rappresentanza e spazi di aggregazione nel territorio italiano e dell'unione europea dove si realizzano le attività di cui al presente statuto.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'APS ai soci e alle socie ed a terzi, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale dell'APS, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

"Donne APS" tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati e delle proprie associate.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

Finalità e territorio

"Donn.è APS" nel rispetto della libertà, uguaglianza e dignità dei soci e delle socie e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà, sorellanza, inclusione e pluralismo dei quali è portatrice, è un'organizzazione di promozione sociale senza scopo di lucro alcuno, di natura privatistica che svolge prevalentemente attività di volontariato e, in particolare, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento di attività di interesse generale, in forma esclusiva o principale, a favore dei soci e delle socie e terzi di cui all'articolo 5 D.Lgs.3 luglio n.117. L'APS

promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

“Donne APS” persegue le proprie finalità e nello specifico: l'emersione, la conoscenza, il contrasto, la prevenzione ed il superamento ogni forma di maltrattamenti e violenze contro le donne e minori (fisica, psicologica, economica, sessuale, stalking, mobbing, discriminazioni basate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale etc.) in quanto rappresentano una grave violazione dei diritti umani e sono lesive della libertà e dell'integrità psico-fisica delle persone; la costruzione e diffusione di una nuova cultura che abbia come punto di partenza la parità di genere e le pari opportunità.

Per il raggiungimento delle predette finalità, attraverso il proprio impegno, “Donne APS” si propone di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale definite all'art.5 D.Lgs. 3 Luglio 2017 n.117:

-A) “interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni”;

I) “organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo”;

-W) “promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

Nello specifico, “Donne APS”, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei/delle volontari/rie e dei soci e delle socie, si propone di:

-gestire direttamente e/o con specifiche convenzioni centri antiviolenza, sportelli territoriali, codici rosa, case rifugio, case di prima fuga, case di autonomia con l'obiettivo di creare “luoghi altri” nei quali accogliere le donne vittime di violenze, maltrattamenti e discriminazioni con o senza figli/e per costruire percorsi di autonomia, autodeterminazione e progettazione del sé basati su un approccio di genere e volti all'uscita dalla violenza;

-prevenire la cultura della violenza maschile sulle donne attraverso interventi e progetti nelle scuole di ogni grado e livello favorendo un'educazione alle differenze e alla parità di genere;



- sensibilizzare l'opinione pubblica e la società civile a più livelli sul fenomeno culturale della violenza di genere sulle donne attraverso la realizzazione di workshop, laboratori, eventi, performance artistico-ricreativo-culturali di vario tipo, convegni, conferenze, seminari, dibattiti;
- implementare e rafforzare il lavoro della rete territoriale antiviolenza per costruire una risposta efficace, competente e strutturata alle donne che subiscono violenze, maltrattamenti e discriminazioni con o senza minori attraverso la messa a punto di protocolli operativi e costruzione di buone prassi;
- ideare, organizzare e gestire percorsi formativi per gli/le operatori/trici del sociale, delle forze dell'ordine, dell'ambito medico-sanitario e della scuola;
- farsi promotrici e/o partner nella partecipazione e realizzazione di progetti e bandi locali, regionali, nazionali ed europei volti ad approfondire il tema della violenza di genere e a sperimentare nuove strategie, o a rafforzare quelle già esistenti, di uscita dalla violenza e di prevenzione;
- realizzare un costante lavoro di ricerca, raccolta e rilevazione dati e pubblicazione al fine di informare l'opinione pubblica sul fenomeno della violenza contro le donne e del lavoro dei centri antiviolenza e case rifugio;
- costituirsi parte civile e/o intervenire nei procedimenti che vedono coinvolte le donne e i/le minori vittime di violenza, maltrattamenti, abusi;

L'APS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari/e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori/trici pubblici/che ed in conformità al disposto legislativo.

Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri soci/delle proprie socie o di terzi. Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/delle propri/e associati/e volontari/e i/le che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti/e in un apposito registro. I/Le volontari/e sono assicurati/e per malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d. Lgs. 117/2017.

Ai/Alle volontari/e possono solo essere rimborsate dall'APS le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei/delle soci/e. È consentito, in particolari casi individuati dal consiglio direttivo (organo di amministrazione), un rimborso massimo di € 10 al giorno fino a 150 € al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art.46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, d.Lgs 117/2017).

L'APS potrà assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei/delle propri/e associati/e, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art.17,

comma 5, D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei/delle lavoratori/trici impiegati/e nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontari e o al 5% del numero dei/delle associati/e.

L'associato/a lavoratore/trice non potrà assumere la qualifica di volontario/a in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è socio/socia.

Art. 3-I SOCI/LE SOCIE

Sono soci/socie quelle persone fisiche che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazione di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono state ammesse con deliberazione del consiglio direttivo (organo di amministrazione), versano ogni anno la quota associativa, condividono lo spirito e gli ideali dell'associazione, approvano e rispettano lo statuto e gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione ed intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

L'adesione all'APS è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. La quota associativa, decisa annualmente dal consiglio direttivo (organo di amministrazione), non è trasferibile a nessun titolo.

I soci/Le socie si distinguono in:

Soci/socie fondatori/trici - sono quelle persone che hanno fondato l'APS, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.

Soci/socie ordinari/e - sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.

Soci/socie sostenitori/trici - sono quelle persone che condividono le finalità dell'APS e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.

Onorari/e - sono quelle persone alle quali l'APS deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I/le soci/socie onorari sono esentati/e dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci/socie, tranne del diritto a voto in Assemblea.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra tra soci/socie riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'APS.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI E DELLE SOCIE

Chiunque intenda aderire all'APS deve presentare domanda scritta anche al consiglio direttivo (organo di amministrazione).

In particolare, in essa si deve indicare le generalità ed il domicilio; dichiarare di condividere le finalità che l'APS propone e di accettare e rispettare lo Statuto e l'eventuale regolamento.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto di iscrizione nonché nel corso del rapporto associativo sono finalizzati all'instaurazione e gestione del vincolo associativo e non possono essere comunicati o diffusi a terzi, fatta espressa accettazione da parte dell'interessato/a, salvo le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e la stipula delle polizze assicurative.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del consiglio direttivo (organo di amministrazione) che accoglie la richiesta.

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione, il consiglio direttivo (organo di amministrazione) deve comunicarlo all'interessato/a mezzo mail o via posta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione motivando la deliberazione. L'interessato/a ha facoltà di ricorrere entro sessanta giorni dalla comunicazione di deliberazione di rigetto, chiedendo che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei/delle soci/e, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile. La deliberazione di rigetto è provvisoriamente esecutiva.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, il consiglio direttivo (organo di amministrazione) ha facoltà di proporre all'assemblea dei/delle soci/socie l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del/della socio/socia, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

La qualità di socio/a si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per interdizione o inabilitazione, morosità da almeno 2 anni, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei/delle singoli/e soci/socie, le azioni svolte o programmate, la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi dell'associazione, il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal/dalla socio/socia nei confronti della associazione, prolungata mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei/delle soci/socie.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al/alla socio/socia escluso/a che avrà 30 giorni di tempo dalla comunicazione per ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata o mail certificata inviata al/alla Presidente dell'associazione.

Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI E DELLE SOCIE

Tutti/e i/le soci/socie sono obbligati/e a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'APS;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'APS in modo personale, spontaneo e gratuito salvo diverse disposizioni ex art. 17 comma 5 d.Lgs. 117/2017;

Ogni socio/socia, purché iscritta nel libro soci da almeno 3 mesi ed in regola con il pagamento della quota associativa, ha il diritto di:

- partecipare effettivamente alla vita dell'APS (partecipare alle attività promosse dall'associazione, usufruire dei servizi dell'associazione, conoscere i programmi con i quali l'associazione intende perseguire i propri scopi, etc);
- partecipare all'assemblea con diritto di voto direttamente o per delega per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti, l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione ed per qualsiasi decisione da deliberare in assemblea;
- candidarsi per le cariche associative;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta anche a mezzo mail al consiglio direttivo (organo di amministrazione) presso la sede legale dell'APS entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare l'accesso ai libri potrà avvenire con le seguenti modalità: il/la socio/socia interessato/a deve inviare richiesta scritta anche a mezzo mail al consiglio direttivo nella quale deve indicare la tipologia di documenti dei quali vuole prendere visione e dei quali richiede copia. Il consiglio direttivo risponderà entro il termine di massimo di 1 settimana alla richiesta definendo giorno e data in cui il/la socio/socia interessato/a può recarsi nella sede legale per prendere le copie richieste e visionare la documentazione richiesta.

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'APS sono: l'Assemblea dei/delle soci/socie, il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti/e i/le soci/socie ed è l'organo sovrano dell'APS. Hanno diritto al voto i/le soci/socie che sono iscritte da almeno tre mesi nel libro soci e sono in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio/socia potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio/socia con delega scritta. Ogni Socio/a non potrà ricevere più di tre deleghe. Ogni socio/a può esprimere un solo voto.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del/della Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta il/la stesso/a presidente o il consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità e ne faccia richiesta, ovvero con motivazione scritta, da almeno il 10% dei/delle soci/socie in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'APS ed in particolare:

- nomina e revoca le componenti dell'Organo di amministrazione;
- nomina il/la presidente dell'associazione
- approva il bilancio consuntivo e preventivo ed il bilancio sociale se redatto;
- approva eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei/delle soci/socie nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio/socia in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione (programma annuale dell'associazione, proposte di iniziative etc.);
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;



- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'APS e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal/dalla presidente o in sua assenza dal/dalla Vice-Presidente e, in assenza di entrambe da altra componente dell'organo di amministrazione eletta fra i/le presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai/alle soci/socie almeno 10 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi nei locali della sede sociale almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti/tutte i/le soci/socie.

Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei/delle soci/e aventi diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei/delle soci/e intervenuti/e o rappresentati/e. Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e le qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale redatto dal/dalla segreteria/a o da una componente dell'assemblea appositamente nominato/a. Il verbale viene sottoscritto dal/lla presidente e dall'estensore/a e trascritto nell'apposito registro verbali conservato nella sede legale dell'associazione e accessibile a tutti/e i/le soci/socie.

L'assemblea può essere svolta o è possibile l'intervento in assemblea in collegamento audio/video mediante strumenti di comunicazione a distanza (skype, zoom, videoconferenza, teleconferenza) a condizione che: sia consentito al/alla presidente di accertare il numero legale, l'identità e la legittimazione degli/delle intervenuti/e, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constata e proclamare i risultati della votazione; sia consentito alla persona verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione: sia consentito alle intervenuti/e di partecipare alla discussione e votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.



Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli/delle intervenuti/e all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei/delle soci/e aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei/delle presenti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento dell'associazione è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei/delle soci/socie aventi diritto.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE o CONSIGLIO DIRETTIVO

L'organo di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che può anche delegare a qualcuno delle sue componenti, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito alle amministrate è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D. Lgs. 117/2017).

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'APS ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente, dall'assemblea dei/delle soci/socie. I/Le consiglieri/e durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Esso è composto da un numero di componenti non inferiore a 3 e non superiore a 9 nominate dall'assemblea dei/delle soci/socie. La maggioranza degli/delle amministratori/trici è scelta tra i/le soci/socie dell'associazione.

Le componenti dell'organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più delle componenti dell'organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i/le primi/e tra i/le non eletti/e, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo di amministrazione. Ove decada oltre la metà dei/delle componenti dell'organo, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo organo di amministrazione.

All'organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre le bozze del bilancio preventivo e consuntivo ed eventualmente la bozza di bilancio sociale di cui all'art 14 D.Lgs 117/2017 e la relazione annuale delle attività associative,
- proporre Presidente, Vice-Presidente, Segretario/a e Tesoriere/a;

- deliberare sull'ammissione di nuovi/e soci/socie e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- deliberare sull'esclusione dei/delle soci/socie salva successiva ratifica dell'assemblea dei soci/socie;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta ordinaria amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea dei/delle soci/e, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- individuare i criteri per i rimborsi ai/volontari/e e soci/socie per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell'associazione;
- incaricare o nominare soci/socie o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;

L'organo di amministrazione è presieduto dal/dalla Presidente o in caso di sua assenza dal/dalla Vice-Presidente e, in assenza di entrambe, da altro/a componente dell'organo medesimo eletto/a frai/le presenti. Il/La presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei/delle soci/socie e le è attribuita la rappresentanza legale dell'APS a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'APS.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/alla Vice-Presidente o, in assenza, al/alla componente dell'organo di amministrazione più anziana d'età. Viene eletta dall'assemblea dei/delle soci/socie e dura in carica 3 anni ed è rieleggibile e un altro mandato.

Il/La Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che ella dovrà contestualmente convocare.

Il/La Vice-Presidente sostituisce la Presidenza in caso di assenza legittimo impedimento e svolge le stesse attività della presidenza in sua sostituzione. È eletto/a dall'assemblea soci/socie, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per un altro mandato.

Il/La Segretario/a provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro soci/socie, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee, ai pagamenti delle spese su mandato del/della Presidente e/o del Direttivo, alla riscossione delle quote sociali, compie le mansioni delegate dal/dalla presidente.



Il/La Tesoriere/a provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'APS, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa, redige il bilancio annuale da approvare in seno all'organo di amministrazione. Viene eletto/a dall'organo di amministrazione e resta in carica 3 anni.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni 3 mesi e ogni qualvolta il/la Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri/e ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei/delle sue componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli/delle intervenuti/e.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutte i/le componenti dell'organo di amministrazione. In apertura di ogni riunione viene nominato/a tra le presenti uno/a segretario/a che redige il verbale. Il/La presidente ed il/la segretario/a che ha il compito di redigere il verbale devono essere presenti fisicamente alla riunione.

L'organo di amministrazione si riunisce presso la sede legale dell'associazione o presso luogo diverso indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi mediante strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che il/la presidente possa accertare il numero legale e l'identità e legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli/le intervenuti/e di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza dell'organo di amministrazione, redatti a cura dal/dalla segretario/a e sottoscritti dallo/a stesso/a e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Organo stesso. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

L'organo di amministrazione può attribuire ad uno o più dei/delle suoi/e componenti il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'APS.

Art. 9 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'APS trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative

- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche, di organismi internazionali e di enti privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- raccolta fondi di cui agli art. 5,6 e 7 d. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117
- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all' art. 6 d. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117
- beni mobili o immobili pervenuti all'APS a qualsiasi titolo.

I contributi dei/delle soci/socie sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'APS vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori/trici, associati/e, lavoratori/trici e collaboratori/trici, amministratori/trici ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'APS ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi ed utili, avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ed di quelle ad esse direttamente connesse, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'organo di amministrazione dovrà predisporre e approvare la bozza del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea dei/delle soci/socie entro il 30 maggio di ogni anno per la definitiva approvazione.

L'organo di amministrazione, inoltre, documenta nel bilancio di esercizio il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte.

La bozza del bilancio di esercizio essere depositata presso la sede dell'APS o inviato a mezzo mail ai/alle soci/socie aventi diritto entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni socio/socia.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo di amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo di amministrazione entro i medesimi termini previsti del bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale da sottoporre all'assemblea soci/socie entro il 30 maggio per la definitiva approvazione.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'APS per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di



sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i/le sostenitori/sostenitrici e il pubblico.

Art. 10 – LIBRI SOCIALI

L'APS deve tenere i seguenti libri sociali:

- i libri sociali sono tenuti dall'Organo di amministrazione
- il registro volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso

Gli/le associati/te hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art 5 del presente Statuto e dell'art. 15 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 11 - SCIoglimento

Lo scioglimento per qualunque causa dell'APS è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei/delle soci/socie su proposta dell'Organo di amministrazione, e nominerà uno o più liquidatori. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa nei limiti di cui sotto.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art 9 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n.117.

Art 12- DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la migrazione dell'associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'associazione sarà migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 13 - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e in particolare la legge del 6 giugno 2016 n.106 e il D.Lgs. del 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

